CAPITOLO XIV NORME FINALI

ART. XIV.1 - EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON IL P.R.G

(c1) Gli edifici, impianti, insediamenti e strutture esistenti, in contrasto con le destinazioni previste dal P.R.G., ove non sia previsto l'intervento mediante piani di iniziativa pubblica, comportanti l'esproprio, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva. Essi potranno comunque subire trasformazione soltanto per adeguarsi alle presenti norme; potranno inoltre essere soggetti ad intervento di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria o altri tipi di interventi, qualora siano specificamente ammessi dalle presenti norme.

(c2) Nel caso di edifici, impianti, insediamenti e strutture esistenti ricadenti invece all'interno di perimetri di piani di iniziativa pubblica, comportanti l'esproprio, saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria; in particolare per gli immobili sede di attività produttive inquinanti saranno anche consentiti i miglioramenti igienici e tecnologici atti ad abbattere i fattori inquinanti ed a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti purché ciò non costituisca potenziamento della capacità produttiva.

ART. XIV.2 - COSTRUZIONI TEMPORANEE

(c1) Sono costruzioni temporanee quelle, soggette ad autorizzazione o *permesso di costruire*, la cui durata di installazione è limitata nel tempo, quali ad esempio chioschi, cabine, capanni per ricovero attrezzi.

(c2) Non sono ammesse costruzioni temporanee ad uso di abitazione.

(c3) La realizzazione di costruzioni temporanee è concessa solo nell'ambito di piani e regolamenti, da approvarsi dal Consiglio Comunale. Tali piani e regolamenti fissano i termini di durata d'installazione delle costruzioni, le modalità per il loro eventuale rinnovo, i materiali ed i criteri da utilizzare nella costruzione, e le modalità e i tempi di rimozione di costruzioni temporanee esistenti, qualora esse contrastino con le esigenze di tutela ambientale.

ART. XIV.3 – MANUFATTI RURALI PRECARI E RICOVERI PER ANIMALI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE O DELLA CONDUZIONE DEL FONDO IN AREE LIMITROFE AL CENTRO URBANO

Tutti manufatti rurali precari ed in parte in muratura esistenti alla data del (1 febbraio 1996 Volo per aerofotogrammetrico) ed inquadrati e riportati negli sviluppi 1:2000 della cartografia del piano che hanno assunto una dimensione numerica tale da richiedere una regolamentazione specifica.
La finalità della norma è il decoro urbano da perseguire attraverso la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti e censiti, con materiali e modalità decorose di seguito illustrate.
Distingueremo tra:

- Gli annessi in aree agricole;

Sono quegli edifici o manufatti rurali direttamente al servizio di aree residenziali in prossimità o delle frange estreme del capoluogo e delle frazioni situati in Zone Agricole, "E".
Trattasi principalmente di piccoli annessi agricoli realizzati su appezzamenti di modesta entità (meno di 3000 mq) utilizzati come orti urbani e privi di residenza rurale. E' concessa ai legittimi proprietari la possibilità "una tantum" di effettuare la loro sostituzione limitandone la funzione a depositi per attrezzi e materiali, ed avere SU non superiore a mq 15 e altezza massima m. 2,20.
Qualora il manufatto rurale avesse la funzione di ricovero per animali da cortile lo stesso dovrà osservare una distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 100 essere posto ad una distanza minima di 20 ml dal ciglio stradale